

# Decreto Semplificazioni: affidamento degli appalti pubblici “senza se e senza ma”

**I**l Governo, con il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, è intervenuto con l’atteso provvedimento sugli appalti.

Non c’è stata la (più volte sbandierata) sospensione del d.lgs. n. 50/2016 - anche perché iniziativa sostanzialmente inutile, visto che sarebbero rimaste vigenti le (molto articolate) direttive europee del 2014 - ma non v’è dubbio che, con il “decreto semplificazioni”, siano state fatte scelte “coraggiose”, talune delle quali, se avranno efficacemente concorso a far ripartire l’economia, potrebbero avere vita successiva al 31 luglio 2021, termine finale delle tante deroghe al codice disposte con il decreto.

Il decreto n. 76/20, pubblicato nella serata del 16 luglio, si pone l’obiettivo di “semplificare” ampi settori della Pubblica Amministrazione, per rendere la sua azione più efficace e soprattutto utile alla ripresa del Paese: tra i tanti settori toccati (edilizia, procedimenti amministrativi, amministrazione digitale, ecc.), il decreto è anche intervenuto sugli appalti pubblici (i primi nove articoli), introducendo, accanto ad alcune modifiche definitive all’attuale testo, una normativa speciale valevole per un anno (dal 17 luglio, giorno di entrata in vigore del decreto, al 31 luglio 2021). Il decreto semplificazioni introduce di fatto una normativa speciale che deroga “a tempo” alcune norme del d.lgs. 50/2016, che riacquisteranno piena efficacia dal 1° agosto 2021.

**La nuova responsabilità erariale (art. 21)**

Prima di affrontare le singole novità sugli affidamenti pubblici, si deve necessariamente sottolineare la vera portata innovativa del decreto semplificazioni, l’“anima” del provvedimento governativo, che intercetta (e a mio avviso in gran parte risolve) la vera fonte della viscosità della maggior parte dei procedimenti amministrativi, comprese le gare pubbliche: quell’incedere “lento” e farraginoso che

ha fatto assumere un’accezione sempre più negativa, del tutto diversa da quella per cui era stato coniato, al termine “burocrazia”.

Il decreto affronta infatti il tema vero, “la questione delle questioni” che, annidandosi in ogni procedimento amministrativo, ne condiziona il “passo”: la sproporzione tra responsabilità “personale” e gli strumenti che vengono messi a disposizione di chi opera nella pubblica amministrazione, in termini di formazione, informazione e risorse.

Chi opera nel pubblico ha oggettive difficoltà a districarsi in un ginepraio assoluto di norme e prescrizioni, di leggi e regolamenti, la cui violazione genera una fastidiosissima responsabilità personale, quella erariale, se non addirittura una responsabilità penale: sproporzione che genera quella comprensibile “paura della firma” (mi riferisco ovviamente a chi, ed è la maggioranza, non usa il reticolo normativo per giustificare la propria “pigrizia”), avvalorata da una frequente dimostrazione di poca sensibilità, nel valutare le azioni e le condotte dei pubblici dipendenti, da

parte delle Procure di Corte dei Conti e Tribunale penale. Ebbene, anche se a valere per il solo anno della “finestra” che ha aperto, il decreto semplificazioni ha radicalmente modificato il perimetro della responsabilità erariale, correlando l’intervento con l’attenuazione (in questo caso definitiva) del reato di “abuso di ufficio”.

L’art. 21 del decreto pone due norme, l’una definitiva e l’altra “a tempo”: con la prima (comma 1), il legislatore impone d’ora in poi alla Corte dei Conti di dimostrare la “volontà dell’evento dannoso”, onerandola pertanto ad un’indagine più rigorosa e profonda allorché valuterà la responsabilità di chi opera nella pubblica amministrazione; con la seconda, che rappresenta una vera e propria rivoluzione in tema di responsabilità erariale, si introduce una norma “a tempo” (perché valevole solo nella “finestra”

**Il decreto semplificazioni  
introduce di fatto una  
normativa speciale che  
deroga “a tempo” alcune  
norme del d.lgs. 50/2016,  
che riacquisteranno piena  
efficacia dal 1° agosto  
2021**